

Fabio Cigna
(Commercialista e Revisore Legale ODCEC Cuneo)

Bilancio d'esercizio e continuità aziendale

Bilancio d'esercizio e continuità aziendale

- Art. 2423-bis comma 1 n.1 C.C.
- OIC 11
- ISA Italia 570
- Art. 3 D.Lgs. 14/2019

Bilancio d'esercizio e continuità aziendale

- Se per i bilanci 2019 e 2020 la decretazione d'urgenza aveva transitoriamente sospeso l'obbligo di valutazione della continuità aziendale; per i bilanci 2021 e 2022, si deve far riferimento a quanto prescritto ai fini civilistici dall'art. 2423-bis c.1 n.1 e da OIC 11.
- Il tema della Continuità aziendale influenza l'informativa obbligatoria da riportare in Nota integrativa e Relazione sulla Gestione.

Bilancio d'esercizio e continuità aziendale

- Art. 2423-bis c.1 n.1 C.C. *«... la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività»*
- OIC 11 *«... nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio».*

Bilancio d'esercizio e continuità aziendale

Nella fase di predisposizione del bilancio si deve:

- Verificare in modo prospettico la capacità dell'azienda di «funzionare» per un orizzonte di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio;
- Verificata la continuità aziendale utilizzare i relativi criteri di valutazione delle imprese in funzionamento;
- In presenza di significative incertezze occorre dare adeguata informativa in Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione.

Bilancio d'esercizio e continuità aziendale

La continuità aziendale è un presupposto per la redazione del bilancio:

- È sinonimo di funzionalità dell'impresa;
- La presunzione di crisi non obbliga il redattore del bilancio ad abbandonare il criterio della continuità aziendale, ma richiede di effettuare le valutazioni con le necessarie cautele;
- L'accertamento da parte degli amministratori di una causa di scioglimento (art. 2484) ha come effetto l'impossibilità di utilizzare il presupposto della continuità aziendale.

Bilancio d'esercizio e continuità aziendale

- ISA Italia 570 par. 2 – *«... il bilancio è redatto assumendo che l'impresa operi e continui ad operare nel prevedibile futuro come un'entità in funzionamento...».*
- Art. 2086 c.2 C.C. *«... l'imprenditore ... ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita di continuità aziendale...».*

Fatti successivi alla chiusura dell'esercizio

In relazione alla predisposizione del bilancio, la perdita del presupposto della continuità aziendale può evidenziarsi in diversi momenti:

- Nel corso dell'esercizio oggetto di bilancio;
- In riferimento ad eventi che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d'esercizio (OIC 29).

Fatti successivi alla chiusura dell'esercizio (OIC 29)

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio si suddividono in:

- a) *Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio: che indicano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e delle passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza. (es. definizione di una causa legale; fallimento di un debitore; scoperta di un errore o di una frode).*

Fatti successivi alla chiusura dell'esercizio (OIC 29)

b) Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio: che indicano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo (es. diminuzione del valore di mercato di titoli successivamente alla chiusura dell'esercizio; distruzione di siti produttivi o impianti a seguito di calamità; ristrutturazione di un debito).

Fatti successivi alla chiusura dell'esercizio (OIC 29)

c) Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale: che indicano eventi verificatisi successivamente alla data di chiusura del bilancio, ma che possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori (*esempio*) possono motivatamente manifestare l'intendimento di proporre la liquidazione della società stessa, in seguito a un peggioramento nel risultato della gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.

Fatti successivi alla chiusura dell'esercizio (OIC 29)

c) Se il presupposto della continuità aziendale non risulta più essere appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

Incertezze significative sulla continuità aziendale

- In sede di predisposizione del bilancio gli amministratori devono valutare il rischio circa la presenza o meno di fattori «*negativi*» in grado di cagionare un danno derivanti da eventi in corso o futuri.
- All'interno della **Relazione sulla Gestione**, nella sezione dedicata alle **informazioni interne** (*sotto il controllo del management*) le informazioni che in ogni caso si dovrebbero poter desumere sono i rischi che possono compromettere il *going concern* o l'evoluzione prospettica della società.
(Documento CNDCEC 28/06/2018 par. 3.1).

Incertezze significative sulla continuità aziendale

La valutazione prospettica richiesta agli amministratori consiste:

- Nell'analisi dei flussi di cassa, con un orizzonte di almeno 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio, in grado di coprire gli impegni dell'impresa (debiti)
- Nella valutazione dell'impatto dei possibili rischi ed incertezze sull'eventuale riduzione dei flussi di cassa in un orizzonte di almeno 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Incertezze significative sulla continuità aziendale

L'analisi effettuata dagli amministratori deve consentire di evidenziare che:

- Non si rilevano rischi ed incertezze che possono compromettere la continuità aziendale, pertanto non vi sono obblighi di informativa;
- Si rilevano rischi ed incertezze significative sul potenziale rischio di perdita futura della continuità aziendale;
- Si rilevano rischi tali da compromettere la continuità aziendale nei successivi 12 mesi

Incertezze significative sulla continuità aziendale

Nel caso in cui si rilevino rischi ed incertezze significative sul potenziale rischio di perdita futura della continuità aziendale:

- Si continua ad applicare il presupposto della continuità aziendale
- Occorre fornire le seguenti informazioni in Nota Integrativa sui rischi:
 - Rischi individuati
 - Assunzioni effettuate
 - Eventuali piani aziendali futuri per far fronte ai rischi
 - Le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte
 - Le ricadute che possono avere sulla continuità aziendale

Incertezze significative sulla continuità aziendale

Nel caso in cui si rilevino rischi tali da compromettere la continuità aziendale nei successivi 12 mesi:

1. Non è detto che si sia già in presenza di una causa di scioglimento
2. Viene anche rilevata una causa di scioglimento ex lege o da Statuto.

Incertezze significative sulla continuità aziendale – Caso 1)

- 1) Nel caso in cui si sia stimato che nei 12 mesi successivi non vi siano vie alternative alla cessazione dell'attività, ma al momento non si siano ancora avverate cause di scioglimento, le valutazioni nella predisposizione del bilancio:**
- Sono effettuate nel rispetto del presupposto della continuità aziendale;
 - Nelle valutazioni si dovrà tener conto di un «criterio di funzionamento corretto» ovvero di un orizzonte temporale che potrà essere inferiore a 12 mesi.
 - *In Nota integrativa andranno indicate le motivazioni e le modalità che le valutazioni diverse da quelle in continuità con orizzonte di 12 mesi possono avere sulla situazione economica e patrimoniale.*

Incertezze significative sulla continuità aziendale – Caso 1)

- In Nota integrativa andranno indicate le motivazioni e le modalità che le valutazioni diverse da quelle in continuità con orizzonte di 12 mesi possono avere sulla situazione economica e patrimoniale.
- Il mutato orizzonte temporale (*inferiore a 12 mesi*) potrebbe influenzare (OIC 11):
 - Revisione vita utile delle immobilizzazioni (OIC 16 e OIC 24) in considerazione dell'uso ridotto del cespite;
 - *Impairment test* (OIC 9 sval. immo.) in considerazione dei flussi di cassa generati dal cespite; se non superato si dovrà svalutare il cespite e procedere ad ammortizzare il valore residuo secondo la ridotta vita utile.

Incertezze significative sulla continuità aziendale – Caso 1)

- In presenza di **Contratti in corso** occorrerà verificare (OIC 31 Fondi rischi) il rischio:
 - Di penali a seguito di una risoluzione anticipata;
 - Di altri oneri straordinari derivanti dall'impossibilità di recuperare costi attuali con ricavi futuri difficilmente realizzabili (lavori su commessa – SAL).
- In presenza di **Contratti finanziari derivati** occorrerà verificare (OIC 32) l'effettivo periodo di copertura rispetto al mutato orizzonte temporale di riferimento;
- In presenza di **Imposte anticipate** (OIC 25) occorrerà verificare la recuperabilità delle medesime in considerazione del mutato orizzonte temporale di riferimento.

Incertezze significative sulla continuità aziendale – Caso 2)

2) Nel caso in cui si sia stimato che nei 12 mesi successivi non vi siano vie alternative alla cessazione dell'attività, e che si siano anche già accertate cause di scioglimento, ex lege o da Statuto:

- Una o più delle causa di scioglimento di cui all'art. 2484 C.C. viene accertata dagli Amministratori (*possibilità di sterilizzare le perdite nel quinquennio*)
- In sede di predisposizione del bilancio le valutazioni non possono essere più fatte nella prospettiva della continuità aziendale;

Incertezze significative sulla continuità aziendale – Caso 2)

- Si può ancora utilizzare il criterio di impresa in funzionamento, ma con un orizzonte temporale sicuramente inferiore a 12 mesi (*fino all'Assemblea in cui si pone in liquidazione l'impresa*);
- Fino alla formale messa in liquidazione della società non è ammessa l'adozione di criteri di liquidazione;
- Tale approccio vale anche nel caso in cui la messa in liquidazione dell'azienda avvenga tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.

Continuità aziendale e Relazione sulla gestione

Nei casi in cui gli amministratori rilevassero delle perplessità sul presupposto della continuità aziendale, sono tenuti ad indicare nella Relazione sulla Gestione, richiamandosi alla Nota Integrativa, le modalità e le attività che intendano intraprendere al fine di ripristinare l'equilibrio economico finanziario e/o patrimoniale; o in alternativa i correttivi al fine di arginare o correggere gli indizi di una crisi (*es. perdita della continuità aziendale*).

Continuità aziendale e Relazione sulla gestione

A tal proposito, l'informativa obbligatoria da indicare in Nota Integrativa (2427 C.C.) non sempre può considerarsi esaustiva; in tal caso la Relazione sulla Gestione è l'occasione per specificare (*ad esempio*):

- le azioni relative allo sviluppo strategico dell'attività che consentono di garantire la continuità aziendale della società;
- Lo scenario micro e macro economico in cui opera l'azienda e gli eventuali rischi prospettici (*es. rischio di credito; rischio di liquidità*).

Continuità aziendale e Relazione sulla gestione

Nel caso in cui gli amministratori ravvisassero un rischio di liquidità è opportuno che la Relazione sulla Gestione specifichi le scadenze future delle principali passività e una descrizione di come la società intende annullare, trasferire o mitigare tale rischio.

Continuità aziendale nel Bilancio 2022

- Nel bilancio 2022 non sono state re-introdotte le deroghe al presupposto della continuità aziendale così come successo per i bilanci 2019 e 2020
- Gli amministratori devono effettuare la valutazione prospettica secondo le regole ordinarie (OIC 11) in un orizzonte temporale di almeno 12 mesi successivi rispetto alla chiusura dell'esercizio.

Esercizio 01/01 – 31/12 2022 – verifica continuità almeno entro il 31/12/23

Esercizio 30/09/21 – 30/09/22 – verifica continuità almeno entro il 30/09/23

Continuità aziendale nel Bilancio 2022

- Qualora l'impresa abbia applicato negli anni precedenti (2019-2020) le deroghe al presupposto della continuità aziendale (*art. 7 DL 23/2020 – art. 38-quater DL 34/2020*) nel bilancio 2022 non è necessario alcun riferimento né in Nota Integrativa né in Relazione sulla Gestione.

Continuità aziendale nel Bilancio 2022

In considerazione del fatto che per i bilanci 2022 sono state prorogate:

- la deroga di sospensione degli ammortamenti
- la sterilizzazione delle perdite (*la cui copertura è rinviabile al 5° esercizio successivo*)

ci si potrà trovare nella situazione di imprese che pur ricorrendo a tali deroghe di fatto non soddisfino il presupposto della continuità aziendale.

Continuità aziendale nella Revisione al Bilancio 2022

L'art. 14 c.2 Dlgs 39/2010 prescrive che la Relazione sulla Gestione contenga *«una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale»*.

ISA 315 – il revisore deve valutare l'esistenza di condizioni che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come entità in funzionamento.

Continuità aziendale nella Revisione al Bilancio 2022

ISA 570 – il revisore in presenza di dubbi sul presupposto della continuità aziendale deve:

- *acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere ad una conclusione a tale riguardo;*
- *concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;*
- *formulare la relazione di revisione in conformità al presente principio.*

Continuità aziendale nella Revisione al Bilancio 2022

- Nelle revisioni relative ai bilanci 2022, in particolare per le imprese influenzate dagli effetti delle crisi in corso, occorrerà porre particolare attenzione sulle valutazioni effettuate dal redattore dei bilancio in tema di *going concern*.
- Nel caso in cui il revisore dovesse ravvisare dubbi significativi in tal senso, dovrà valutare l'opportunità di richiedere modifiche alla Relazione al bilancio.

Continuità aziendale nella Revisione al Bilancio 2022

- Chiedere alla direzione che non vi avesse provveduto di esplicitare la capacità dell'impresa di continuare ad operare in un orizzonte di 12 mesi;
- Valutare la predisposizione da parte della direzione di piani prospettici e/o delle azioni che intende attuare per mitigare potenziali situazioni di crisi;
- Verificare l'attendibilità dei dati utilizzati per i flussi di cassa prospettici;
- Stabilire l'adeguatezza delle assunzioni formulate;
- Richiedere le attestazioni scritte alla direzione in merito ai piani d'azione futuri e alla loro fattibilità.

Continuità aziendale nella Revisione al Bilancio 2022

- Particolare importanza assume la verifica dell'adeguatezza informativa riportata nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione.
- Il Revisore deve inoltre considerare particolari casi in cui l'impresa possa perdere:
 - L'accesso a uno o più finanziamenti precedentemente concessi;
 - Clienti che assicurano «storicamente» un fatturato rilevante
 - Dipendenti, amministratori o consulenti considerati figure chiave per lo svolgimento dell'attività ordinaria o la realizzazione dei Piani futuri

Continuità aziendale nella Revisione al Bilancio 2022

Il revisore, conclusa l'analisi sul mantenimento del presupposto della continuità aziendale potrà giungere alle seguenti conclusioni (*Assirevi ric.176R e Isa 570*):

- Appropriato con emissione di un giudizio senza rilievi.
- Appropriato, con incertezze significative descritte adeguatamente in bilancio; con emissione di un giudizio senza rilievi con richiamo d'informativa;
- Appropriato, con incertezze significative descritte NON adeguatamente in bilancio; con emissione di un giudizio con rilievi oppure giudizio negativo nei casi in cui gli effetti dell'informativa non adeguata sono tali da rendere inattendibile il bilancio.

Continuità aziendale nella Revisione al Bilancio 2022

- Non appropriato con emissione di un giudizio negativo;
- Non appropriato da parte della direzione e bilancio redatto su basi alternative; con emissione di un giudizio senza rilievi, verificata l'adeguatezza dell'informativa;
- Rifiuto della direzione di verificare il presupposto della continuità aziendale; in questi casi, a seconda degli effetti sulla verifica, il revisore potrà emettere un giudizio con rilievi oppure esprimere l'impossibilità di emettere un giudizio;
- Presenza di molteplici e significative incertezze di cui viene data adeguata informativa in bilancio; il revisore potrà esprimere l'impossibilità di emettere un giudizio.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE ... AL PROSSIMO WEBINAR